

Bonus occupazionale

Destinatari

I datori di lavoro privati che, assumono giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".

Si possono registrare al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione. Sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni.

Misura dell'incentivo

Ai datori di lavoro che assumono un giovane registrato al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" con il ricorso a una delle sotto elencate tipologie contrattuali:

- Tempo determinato o somministrazione 6-12 mesi
- Tempo determinato o Somministrazione ≥ 12 mesi
- Tempo indeterminato

Viene riconosciuto un incentivo il cui valore varia a seconda sia della tipologia contrattuale attivata sia della classe di profilazione attribuita al giovane.

Nella tabella sottostante è rappresentato il valore dell'incentivo.

	BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Contratto a tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 6 mesi	-	-	1.500	2.000
Contratto a tempo determinato o somministrazione maggiore o uguale a 12 mesi	-	-	3.000	4.000
Contratto a tempo indeterminato	1.500	3.000	4.500	6.000

Tipologie contrattuali ammesse

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- Contratto a Tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- Contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. In caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga, il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi; nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi.
- Contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, al quale è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la durata dell'apprendistato

inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

Non sono ammessi all'incentivo le seguenti tipologie contrattuali:

- Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- Contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- Contratto per il lavoro domestico, ripartito e accessorio.

Modalità di attuazione

La misura è associata ai servizi di accompagnamento al lavoro attuati nell'ambito dei PIP validati dalla regione e viene attuata attraverso le procedure di gestione dell'INPS (vedi: Circolare n. 118 del 03.10.2014 e Circolare n. 129 del 26.06.2015).

Risultati attesi

Giovane inserito in azienda con uno dei contratti previsti dalla Misura.

Interventi di informazione e pubblicità

L'attività di informazione e pubblicità della misura rientra nell'ambito delle azioni di comunicazione generale previsto dal "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia a quanto disposto nel Decreto Direttoriale n. 1709/2014 del 8 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni.